



17975/22

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 14024/2016

Dott. ANTONIO MANNA - Presidente - Cron. 17975

Dott. CATERINA MAROTTA - Consigliere - Rep.

Dott. IRENE TRICOMI - Consigliere - Ud. 29/03/2022

Dott. FRANCESCA SPENA - Consigliere - CC

Dott. NICOLA DE MARINIS - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 14024-2016 proposto da:

PROIA ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIALE ANGELICO 97, presso lo studio dell'avvocato
GENNARO LEONE, che lo rappresenta e difende;

- ricorrente -**contro**

COMUNE DI MONTE SAN BIAGIO, in persona del Sindaco
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
GIROLAMO DA CARPI 1, presso lo studio dell'avvocato
ANTONIO FUNARI, rappresentato e difeso dall'avvocato
GIUSEPPE GALLINARO;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 3253/2015 della CORTE

D'APPELLO di ROMA R.G.N. 594/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 29/03/2022 dal Consigliere Dott. NICOLA
DE MARINIS.

RILEVATO

- che, con sentenza del 12 giugno 2015, la Corte d'Appello di Roma, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Latina, rigettava la domanda proposta da Antonio Proia nei confronti del Comune di Monte San Biagio, avente ad oggetto la condanna dell'Ente al risarcimento del danno da dequalificazione professionale protrattasi dal novembre 2001 al giugno 2002, verificatasi per aver l'Ente adibito il dipendente alle funzioni di "responsabile di servizio" in luogo di procedere alla sua reintegrazione nell'originaria posizione di Comandante dei Vigili Urbani come disposto, con sentenza passata in giudicato, dalla stessa Corte d'Appello di Roma;
- che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto, diversamente dal primo giudice, la pretesa risarcitoria non meritevole di accoglimento, avendo il Proia ommesso del tutto la deduzione di sufficienti elementi atti a consentire la liquidazione del danno seppure in via equitativa, non essendo stato invocato alcun parametro di riferimento;
- che per la cassazione di tale decisione ricorre il Proia, affidando l'impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, il Comune di Monte San Biagio;
- che il Comune controricorrente ha poi presentato memoria;

CONSIDERATO

- che con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., deduce la nullità della sentenza per aver la Corte territoriale ommesso la pronuncia in ordine all'eccepita inammissibilità dell'atto d'appello per mancanza di specificità dei motivi ex art. 342 c.p.c.;
- che con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 2103, 1223, 1226, e 2727 c.c. nonché il vizio di ommesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, imputa alla Corte territoriale di aver disatteso i criteri che presiedono



alla liquidazione del danno da demansionamento, mancando di considerare quanto dedotto e documentato, anche con la produzione del CCNL di comparto, al fine di definire il pregiudizio sofferto;

- che il primo motivo si rivela infondato per non essere configurabile alcuna omessa pronunzia a fronte di una eccezione in rito, dovendo piuttosto, in relazione all'esame nel merito cui il giudice abbia dato corso, ritenersi che l'eccezione sia stata implicitamente rigettata;
- che parimenti infondato risulta il secondo motivo, atteso che la valutazione operata dalla Corte territoriale circa la genericità degli elementi addotti ai fini della determinazione in concreto del pregiudizio sofferto, tra l'altro in un arco temporale non più ampio di sette mesi, e del parametro retributivo cui commisurarne la liquidazione, risulta pienamente conforme all'orientamento di questa Corte (cfr. Cass. n. 5431/2019, Cass. n. 25743/2018, Cass. n. 1327/2015) secondo cui, per quanto debba qualificarsi come inadempimento contrattuale la violazione degli obblighi di tutela della professionalità, della salute e della personalità morale dei lavoratori, non può dirsi derivare automaticamente da tale inadempimento datoriale l'esistenza di un danno, dovendosi pertanto distinguere tra "inadempimento" e "danno risarcibile", quindi tra il momento della violazione degli obblighi e quello della produzione del pregiudizio, suscettibile di assumere differenti aspetti (danno professionale in senso patrimoniale, danno biologico, danno all'immagine o alla vita di relazione, s.d. danno esistenziale), così da indurre la necessità di specifica allegazione e prova da parte di chi assume di averlo subito, prova che può essere data dal lavoratore anche ai sensi dell'art. 2729 c.c. attraverso l'allegazione di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, così che possano essere a tal fine valutati la qualità e quantità



dell'attività lavorativa svolta, il tipo e la natura della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento, la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata dequalificazione o anche la sola componente patrimoniale del danno professionale di cui, tuttavia, va comprovato il consistere o nell'impoverimento della capacità professionale acquisita dal lavoratore e nella mancata acquisizione di una maggiore capacità, ovvero nel pregiudizio subito per perdita di chance, ossia di ulteriori possibilità di guadagno

- che il ricorso va, dunque, rigettato;
- che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo




P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 29 marzo 2022.

Il Presidente



Funzionario Giudiziario
Dott. Giovanni RUELLO

